

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-803 del 19/02/2019
Oggetto	FC09A0016. RINNOVO DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA CON AUMENTO DI PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE DA RISORSE ESISTENTI (FCA1076, FCA656, FCA657, FCA658), UBICATE IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) CON CAMBIO DI TITOLARITÀ . CONCESSIONARIO: SOCIETÀ AGRICOLA LORENZO S.S. USO: IGIENICO ED ASSIMILATO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-816 del 18/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA CON AUMENTO DI PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE DA RISORSE ESISTENTI (FCA1076, FCA656, FCA657, FCA658), UBICATE IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) CON CAMBIO DI TITOLARITÀ CONCESSIONARIO: SOCIETÀ AGRICOLA LORENZO S.S. USO: IGIENICO ED ASSIMILATO PRATICA FC09A0016

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

VISTA:

- la domanda di concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (pratica FC09A0016), presentata in data 18/03/2009 ed acquisita dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico Bacino Romagna – Protocollo PG/2009/69355 del 23/03/2009 dalla Ditta RAGGINI E VERBENI - C.F. 02166090403 con sede legale in comune di Savignano sul Rubicone (FC) ad uso igienico ed assimilati per un volume annuo massimo derivabile di 1.285,00 mc mediante le seguenti risorse:

- **pozzo (FCA658 – n. A91)** ubicato in località via Antolina n. 800 in comune di Savignano sul Rubicone (FC), su terreno di proprietà della Ditta richiedente, distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 22 Mapp. 614 (ex 58), avente una profondità di mt. 7,00 dal piano campagna e diametro di 600 mm;
- **pozzo (FCA657 – n. A90)** ubicato in località via Antolina n. 800 in comune di Savignano sul Rubicone (FC), su terreno di proprietà della Ditta richiedente, distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 22 Mapp. 614 (ex 58), avente una profondità di mt. 8,00 dal piano campagna e diametro di 600 mm;
- **pozzo (FCA1076 – n. 7417)** ubicato in località via Antolina n. 800 in comune di Savignano sul Rubicone (FC), su terreno di proprietà della Ditta richiedente, distinto nel NCT del medesimo

comune al Foglio 22 Mapp. 614 (ex 58), avente una profondità di mt. 11,00 dal piano campagna e diametro di 800 mm;

- **pozzo (FCA656 – n. A89)** ubicato in località via Antolina n. 800 in comune di Savignano sul Rubicone (FC), su terreno di proprietà della Ditta richiedente, distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 22 Mapp. 614 (ex 58) avente una profondità di mt. 8,00 dal piano campagna e diametro di 600 mm;

- **la domanda di cambio titolarità della pratica FC09A0016** presentata ad ArpaE – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PGFC/2017/5929 del 20/04/2017 da Venturini Raffaele (C.F. VNTRFL62R17C573U) titolare di ditta individuale (P.IVA02347110401) con sede legale in via Case Massiroli 1100 in comune di Longiano (FC) in seguito al subentro nell'attività zootecnica all'Azienda Agricola Raggini e Verbeni S.S. (C.F. 02166090403) in seguito al suo scioglimento;

- **la contestuale domanda di variante sostanziale** della citata concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per l'aumento del quantitativo complessivo di prelievo d'acqua da 1.285 mc/annui a 2.100 mc/annui complessivi;

- **la contestuale autorizzazione al prelievo ed all'utilizzo della risorsa idrica sotterranea mediante le 4 risorse esistenti** (FCA1076, FCA656, FCA657, FCA658) sottoscritta dai co-proprietari Magnani Bruno (CF. MGNBRN50R02I472R) e Magnani Massimo (CF. MGNMNM60S11I472H) della particella n. 614 Foglio 22 del comune di Savignano sul Rubicone (FC) su cui sono ubicate le suddette opere di prelievo, come da documentazione conservata agli atti nel fascicolo;

- **l'ulteriore domanda di cambio titolarità** della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea (pratica FC09A0016) presentata ad ArpaE – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PG/2019/3042 del 09/01/2019 dalla Società Agricola Lorenzo s.s. (P.IVA 04413340409) con sede legale in comune di Longiano (FC) in via Case Missiroli n. 1100, che è subentrata a Venturini Raffaele (C.F. VNTRFL62R17C573U) nella gestione dell'allevamento sito in via Antolina n. 800 in Savignano sul Rubicone (FC) e conseguentemente nel vigente contratto di affitto con la proprietà del terreno, come si evince dalla documentazione trasmessa e conservata nel fascicolo;

DATO ATTO che:

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/23436 del 13/02/2019;
- le derivazione non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientrano nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- le derivazione non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO inoltre il parere **favorevole** dell'**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/18908 del 07/11/2018, dal quale si rileva che il prelievo **risulta ammissibile**;

ACCERTATA inoltre, sulla base dei contenuti delle DGR n.1781/2015 e n. 1195/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso igienico ed assimilati – zootecnico, per una quantità massima annua di mc 2.100 - inferiore al fabbisogno teorico pari a mc 12.480 senza tenere conto della percentuale del 30% di perdite e specificità totali - per un allevamento di circa 208.000 avicoli all'anno (pari a 2 cicli e mezzo di 80.000 capi ciascuno);

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 99,00 con bollettino postale VCYL 0163 in data 19/04/2017 dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta in oggetto;
- l'importo pari ad € 88,00 con bollettino postale in data 18/03/2009, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istanza di concessione, non istruita;

- l'importo pari ad € 1.304,79 (€ 1.266,61 + € 38,18 di interessi) con bonifico bancario in data 04/01/2019 per i canoni degli anni 2011-2018 comprensivo di interessi legali per € 38,18 dovuto ai sensi della normativa vigente per la concessione FC09A0016 ad uso igienico assimilati per un prelievo massimo di 1.285,00 mc/annui;
- l'importo pari ad € 250,00 con bonifico bancario in data 04/01/2019 a titolo di deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;
- l'importo pari ad € 162,45 con bonifico bancario in data 04/01/2019 per il canone 2019 per concessione FC09A0016 ad uso igienico assimilati per un prelievo massimo di 2.100,00 mc/annui, che dovrà essere integrato nell'anno 2020 dell'importo della rivalutazione dell'indice ISTAT 2019 pari ad € 2,27;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione semplificata con variante sostanziale e cambio titolarità possa essere rilasciata ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA della Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea e assentire dalla data di adozione del presente atto il cambio titolarità a favore della Società Agricola Lorenzo s.s. (P.IVA 04413340409) con sede legale in comune di Longiano (FC) ad uso igienico ed assimilato (zootecnico - avicolo) mediante le seguenti risorse:
 - **pozzo (FCA658 – n. A91)** ubicato in località via Antolina n. 800 in comune di Savignano sul Rubicone (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 22 Mapp. 614 (ex 58) avente una profondità di mt. 7,00 dal piano campagna e diametro di 600 mm. Il pozzo è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 0,7 Kw e portata di esercizio massima di 0,66 l/s;
 - **pozzo (FCA657 – n. A90)** ubicato in località via Antolina n. 800 in comune di Savignano sul Rubicone (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 22 Mapp. 614 (ex 58) avente una profondità di mt. 8,00 dal piano campagna e diametro di 600 mm. Il pozzo è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 0,7 Kw e portata di esercizio massima di 0,66 l/s;
 - **pozzo (FCA1076 – n. 7417)** ubicato in località via Antolina n. 800 in comune di Savignano sul Rubicone (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 22 Mapp. 614 (ex 58) avente una profondità di mt. 11,00 dal piano campagna e diametro di 800 mm. Il pozzo è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1,5 Kw e portata di esercizio massima di 2,0 l/s;
 - **pozzo (FCA656 – n. A89)** ubicato in località via Antolina n. 800 in comune di Savignano sul Rubicone (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 22 Mapp. 614 (ex 58) avente una profondità di mt. 8,00 dal piano campagna e diametro di 600 mm. Il pozzo è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 0,7 Kw e portata di esercizio massima di 0,66 l/s.
Tale pozzo è utilizzato in prevalenza e gli altri tre solo in caso di emergenza;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima di 2,00 l/s** e corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc 2.100,00** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;

3. di stabilire che la concessione sia rilasciata per la durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al 31/12/2022;
4. di confermare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
5. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 164,72 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo venturini.lorenzo@pec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Dr. Carla Nizzoli

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati, richiesta dalla Società Agricola Lorenzo s.s. (P.IVA 04413340409) - Pratica FC09A0016

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEI PRELIEVI E DESTINAZIONE D'USO DEGLI STESSI

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante le seguenti risorse:
 - **pozzo (FCA658 – n. A91)** ubicato in località via Antolina n. 800 in comune di Savignano sul Rubicone (FC), su terreno di proprietà di altri, distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 22 Mapp. 614 (ex 58) avente una profondità di mt. 7,00 dal piano campagna e diametro di 600 mm. Il pozzo è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 0,7 Kw e portata di esercizio massima di 0,66 l/s. Coordinate geografiche UTM-RER : X = 772.527 - Y = 886.414;
 - **pozzo (FCA657 – n. A90)** ubicato in località via Antolina n. 800 in comune di Savignano sul Rubicone (FC), su terreno di proprietà di altri, distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 22 Mapp. 614 (ex 58) avente una profondità di mt. 8,00 dal piano campagna e diametro di 600 mm. Il pozzo è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 0,7 Kw e portata di esercizio massima di 0,66 l/s. Coordinate geografiche UTM-RER : X = 772.529 - Y = 886.480;
 - **pozzo (FCA1076 – n. 7417)** ubicato in località via Antolina n. 800 in comune di Savignano sul Rubicone (FC), su terreno di proprietà di altri, distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 22 Mapp. 614 (ex 58) avente una profondità di mt. 11,00 dal piano campagna e diametro di 800 mm. Il pozzo è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1,5 Kw e portata di esercizio massima di 2,0 l/s. Coordinate geografiche UTM-RER : X = 772.503 - Y = 886.518;
 - **pozzo (FCA656 – n. A89)** ubicato in località via Antolina n. 800 in comune di Savignano sul Rubicone (FC), su terreno di proprietà di altri, distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 22 Mapp. 614 (ex 58) avente una profondità di mt. 8,00 dal piano campagna e diametro di 600 mm. Il pozzo è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 0,7 Kw e portata di esercizio massima di 0,66 l/s. Coordinate geografiche UTM-RER : X = 772.530 - Y = 886.561.
Tale pozzo è utilizzato in prevalenza e gli altri tre solo in caso di emergenza.
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso igienico ed assimilati e più precisamente per un allevamento zootecnico avicolo di circa 208.000 avicoli all'anno (pari a 2 cicli e mezzo di 80.000 capi ciascuno) per una quantità massima annua di mc 2.100.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2022**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 2,00;
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 2.100;
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpaie concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpaie concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpaie concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpaie concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2022.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali*

cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.